



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 07/2019

INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST".

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTA l'istanza pervenuta in data 08/02/2019 (assunta al protocollo di questo Comando al nr.2101) della Ditta DRAFINSUB S.r.l. corrente in Genova in Piazza della Vittoria 12, con la quale la stessa ha richiesto l'emanazione di apposito provvedimento autorizzativo all'esecuzione di indagini geognostiche nell'ambito del progetto di "completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est", da effettuarsi tra il 25/02/2019 ed il 08/03/2019;

VISTA l'integrazione alla predetta istanza pervenuta in data 18/02/2019 dove viene precisato che i lavori verranno effettuati tra il 04/03/2019 ed il 15/03/2019;

VISTA la Determina nr.370 del 18/10/2018 del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale con la quale sono stati affidati i lavori di bonifica bellica sistematica alla Ditta Drafinsub S.r.l. di Genova;

VISTO il parere vincolante nr.BSS-18-040 in data 12/12/2018 del 5° Ufficio del Reparto Infrastrutture e servizi generali del Comando Logistico della Marina Militare con il quale la ditta di che trattasi è stata autorizzata ad avviare le attività;

VISTO il nulla osta dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale - Ufficio di Brindisi inviato con nota avente prot. nr.3303 in data 12/02/2019;

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) resa esecutiva con Legge 21 Dicembre 1977, n. 1085;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni/incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino, nonché assicurare il regolare svolgimento dell'attività di che trattasi;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che dal giorno 04/03/2019 al giorno 15/03/2019 lo specchio acqueo del porto esterno Brindisi compreso tra il Molo Petrolchimico e la banchina di Costa Morena Est, meglio

evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente ordinanza, sarà interessato da indagini geognostiche nell'ambito del progetto di "completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est" da parte della Ditta DRAFINSUB S.r.l. corrente in Genova

Pertanto

ORDINA

Articolo 1 - interdizione dello specchio acqueo

1. Dal giorno 04/03/2019 al giorno 15/03/2019 lo specchio acqueo del porto esterno Brindisi compreso tra il Molo Petrolchimico e la banchina di Costa Morena Est, come individuato nel "rende noto" è interdetto alla balneazione, alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.

2. Sono esclusi dal divieto, di cui al precedente comma, le unità ed il personale della ditta esecutrice dei lavori funzionali all'espletamento del servizio di che trattasi nonché i mezzi della Guardia Costiera e di altre Forze di polizia che per attività istituzionali o altre attività direttamente connesse con i lavori di che trattasi, abbiano necessità inderogabile di accedere all'area interessata.

Articolo 2 – Obblighi a carico della Ditta esecutrice

- a) I mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno mantenere un costante contatto radio VHF con la con la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto sui canali 16 e 22;
- b) i mezzi impiegati dovranno obbligatoriamente mostrare i segnali prescritti dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- c) il responsabile dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti di sicurezza atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di pericolo;
- d) le operazioni devono avvenire esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, entro i normali limiti di sicurezza previsti per la tipologia dei natanti impiegati;
- e) prendere visione delle Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
- f) spostare i mezzi navali impiegati a semplice richiesta dell'Autorità Marittima per superiori esigenze militari o di sicurezza;
- g) concludere le operazioni entro il periodo di tempo indicato al comma 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza;
- h) astenersi dal compiere i lavori in questione ovvero interromperli qualora l'area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;
- i) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di

Brindisi (tel. 0831521022 - VHF canale 16 – numero blu per le emergenze in mare 1530) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;

- j) durante le attività, i mezzi navali impiegati dovranno essere regolarmente armati ed equipaggiati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica;
- k) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
- l) munirsi delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre autorità, necessarie per l'attività di cui trattasi.

Articolo 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona interdetta

E' fatto obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità dello specchio acqueo di cui al rende noto, di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla navigazione oltre che non creare intralcio allo svolgimento delle operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza dalle imbarcazioni impegnate.

Articolo 4 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità

1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi;
2. l'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
3. la Ditta esecutrice, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 2 commi da a) a m).

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
 - b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto

all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi> e, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Brindisi, 01/03/2019

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CANU

